

ART.42

LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da quattro assessori.
2. Il Sindaco eletto nomina la Giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizioni che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al Consiglio comunale ed alla carica del Sindaco.
3. La durata della Giunta è fissata in anni quattro.
4. La composizione della Giunta viene comunicata entro dieci giorni dall'insediamento al Consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
5. Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di Consigliere comunale e di Sindaco che devono essere, rimosse per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
6. Gli assessori ed i Consiglieri comunali non possono essere nominati dal Sindaco o eletti dal Consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del Comune.
7. La carica di componente della Giunta è incompatibile con quella di Consigliere comunale. Il Consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha la facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione della carica non prescelta.
8. Sono incompatibili le cariche di Sindaco e di assessore comunale con quella di componente della giunta regionale.
9. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del Sindaco.
10. Il Sindaco conferisce ad un assessore la qualifica di vice-sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'art.15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modifiche.
11. In caso di assenza o di impedimento anche del vice-sindaco, fa le veci del Sindaco in successione il componente della Giunta più anziano di età.
12. Il Sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
13. Le dimissioni degli assessori comunali sono depositate nella segreteria del comune o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

14. Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della Giunta. In tal caso egli deve, entro sette giorni, fornire al Consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sul quale il Consiglio può esprimere valutazioni. Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della Giunta.

15. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del Sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato Regionale di Controllo ed all'Assessorato Regionale Enti Locali.

16. La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera Giunta. Sino all'insediamento del Commissario Straordinario, il vice-Sindaco e la Giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del Sindaco e della Giunta.

ART. 43

ATTIVITA' DELLA GIUNTA

La Giunta è l'organo di governo del comune. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

La Giunta adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale. Esamina collegialmente, in quanto possibile, gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

ART. 44

LE COMPETENZE

La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui vorranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge.

Alla Giunta comunale sono attribuite, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, le funzioni di esecuzione degli indirizzi e degli atti fondamentali del Consiglio che si esplicano con provvedimenti deliberativi di indirizzo (L.R. 23/98).

Ad essa in particolare compete:

a) disciplinare, con propria deliberazione, le modalità della propria convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento. Tale deliberazione cessa di avere effetto con la decadenza della giunta che l'ha deliberata;

b) approvare i progetti, perizie, preventivi, i programmi esecutivi e i disegni attuativi dei programmi approvati dal Consiglio;

c) approvare le modalità di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto di opere pubbliche, di forniture di beni e servizi, esclusi gli atti relativi a lavori e forniture di beni e servizi che rientrano nell'ordinaria amministrazione e gestione di servizi condotti in economia;

d) esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo statuto ad altro organo del Comune;

e) approvare proposte di regolamenti e di atti fondamentali da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

- f) approvare le transazioni di vertenze riguardanti il Comune;
- g) approvare gli accordi di contrattazione decentrata;
- h) determinare gli orari di funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Ente su parere della conferenza dei funzionari direttore di settore;
- i) adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale.
- l) approvare il programma delle assunzioni di personale ;
- m) esprimere parere sulla nomina e revoca del Direttore Generale e sul conferimento delle relative funzioni al Segretario Comunale ;
- o) disporre gli acquisti e le alienazioni immobiliari ,le relative permuta e le concessioni, nonché l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili e immobili ;
- p) adottare le tariffe relative ai tributi comunali ;
- q) adottare i criteri generali per la concessione di sovvenzioni ,contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
- r) assumere attività di iniziativa ,di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento.

ART.45

GLI ASSESSORI

In presenza del Segretario comunale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo le formule stabilite per i consiglieri comunali. Gli assessori che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal Sindaco.

L'attività della Giunta è collegiale.

Ciascun assessore concorre alla formazione degli indirizzi della Giunta, con particolare riguardo alla realizzazione del programma presentato dal Sindaco contestualmente alla propria candidatura.

Con riferimento agli ambiti di amministrazione assegnati, l'assessore assume, nella propria azione, detti indirizzi e propone alla Giunta i conseguenti atti di amministrazione per la relativa deliberazione o per la presentazione al Consiglio, secondo la rispettiva competenza.

L'assessore raccorda l'attività della Giunta con quella di gestione amministrativa, avendo come referente il funzionario responsabile del settore.

ART.46

IL FUNZIONAMENTO

La Giunta esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite della deliberazione di cui al precedente art.44, comma 3°, lett. a).

Le adunanze della Giunta sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono valide quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che norme speciali non dispongano altrimenti.

La Giunta è convocata dal Sindaco, che la presiede.

La giunta può richiedere la presenza, alle proprie riunioni, dei responsabili dei servizi e degli uffici e dei consulenti dell'amministrazione.

La deliberazione di cui al precedente art.44, comma 3°, lett. a) disciplina le modalità di redazione del verbale delle sedute.